

# Professionisti, obbligo di Pos

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva proposta da architetti e ingegneri contro l'adozione dei sistemi di pagamento elettronici dal 30 giugno

I professionisti non sfuggono al bancomat. Il decreto sul Pos (Point of sale) non è illegittimo «né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso del potere». Con un'ordinanza cautelare il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (ad adiuvandum anche il Consiglio degli ingegneri) del decreto che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di dotarsi di Pos entro il 30 giugno.

Pacelli a pag. 29

Martedì 6 Maggio 2014

ItaliaOggi

23



## Diritto & Fisco

Il decreto su Irpef e tagli di spesa in edicola con



Ordinanza del Tar del Lazio respinge la richiesta di sospensiva di architetti e ingegneri

# Professionisti, obbligo di Pos

## Ok al decreto: pagamenti con il Bancomat da luglio

DI BENEDETTA PACELLI

I professionisti non sfuggono al Bancomat. Il decreto sul Pos (Point of sale) non è illegittimo «né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso del potere». Con un'ordinanza cautelare (n. 04477/14) il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (ad adiuvandum anche il consiglio degli ingegneri) del decreto ministeriale del 24 gennaio 2014 che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di dotarsi entro il 30 giugno di sistemi di pagamento elettronico per l'incasso delle parcelle. Nella richiesta di annullamento del provvedimento in questione che si applica ai pagamenti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi di importo superiore

a 30 euro, gli architetti denunciavano «un eccesso di potere» e «di sviamento», evidenziando anche la presenza di profili di illegittimità costituzionale. Tutte accuse respinte dal Tribunale capitolino, che innanzitutto ribadisce l'impossibilità di entrare nel merito di tali questioni evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti «non consentiti in fase cautelare». Il Tar si sofferma poi sui rilievi sollevati in relazione ai costi organizzativi e economici per l'obbligo del Pos, precisando però come questo aspetto non possa essere riferito al «consiglio dell'ordine come ente esponenziale mentre con riferimento al singolo professionista tale pregiudizio non può esaurirsi nella generica allegazione di danni meramente patrimoniali». Per tutti questi motivi la terza sezione del Tar respinge

l'istanza cautelare. Una decisione che non sposta comunque la posizione degli architetti che fanno sapere l'intenzione di andare avanti fino alla fase di merito. «Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni», ha dichiarato il presidente del Cnap-ppc: «l'obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno non ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabbella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le Banche, che - oltretutto - non svolgono alcun ruolo,

nel rapporto tra Committente e Professionista». Ecco perché ha ribadito ancora il numero uno di categoria «non ci fermeremo certo di fronte a questa Ordinanza, per noi ingiustificata, che si limita a non concedere la sospensiva al Decreto ministeriale: sono sicuro che quanto i giudici

amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di sua illegittimità che noi abbiamo con dovizia di argomentazione evidenziato in questa prima fase della nostra battaglia: una battaglia contro l'evasione fiscale tanto quanto contro l'illegittimo vantaggio economico ai soggetti privati quali sono gli Istituti Bancari».

© Riproduzione riservata



Il decreto sul Pos sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)